2.

NUOVE OSSERVAZIONI

SULLA CAUSA

DE' PP. TERESIANI

NELLA

CORTE SUPREMA.



Cisem' 2.

§. I.

I difensori de' PP. Teresiani hanno ascoltato con piacere, alla pubblica udienza della Suprema Corte di Giustizia, l'eccellente avvocato del Sig. Martini dissertare sulla necessità e sulla forma dell'accettazione delle donazioni, secondo l'odierno diritto civile; poichè i principj da lui maneggiati tutti ingegnosamente, parte son veri, ed i suoi avversarj vi convengono; e se di altri non si può dira lo stesso, ad ogni modo non influiscono nella causa, e però costoro non gli combattono. Ma non possono egualmente dichiararsi paghi dell'applicazione, nella qual sola la causa consiste; avendola egli in modo fatta, che alcuna volta ha lasciato desiderar la costanza, e sempre la giustezza.

Fu somma in fatti fra le altre cose la lor maraviglia all'udirlo disdirsi sopra un gran punto della causa, cioè sulla forza delle parole dell'atto capitolare, de'19 di Giugno 1819, vale a dire se contenessero *espressa accettazione* della donazione offerta; perciocchè tornò a metterlo in dubbio, anzi a negarlo, come una

volta nel principio della causa; laddove dopo la decisione della G. Corte Civile, che non accolse sì ardito assunto, aveva nell'allegazione stampata per la Corte Suprema, confessato finalmente il contrario.

Imperciocchè ivi dopo recata la parte dispositiva dell'atto capitolare, in cui si dice, che *tutto* (il proposto dal Martini) *fu approvato dal P. Generale e dalla comunità, pieni di eterne obbligazioni all' insigne benefattore; e che per la esecuzione della stipula fu destinato il P. Anselmo di S. Pasquale* ecc. ecc. soggiugne l'autore dell'allegazione: *Quest' approvazione costituiva il sentimento interno della famiglia. Ma ella non era operativa verso il donante, se non espressa dirimpetto a lui* (1). Dunque mancava allora la *esternazione*, la comunicazione al donante del SENTIMENTO DELLA FAMIGLIA, ossià dell'accettazione del dono; ma non mancava la *espressione* di ciò nell'INTERNO di essa.

Dopo sì formale, e come conviene credere, sì ponderata confessione, perchè fatta in iscritto a tavolino; non si aspettava nell'aringa la palinodia; e bisogna attribuirla all'impeto del discorso estemporaneo, che non sempre sente il freno della riflessione.

Egli

(1) *Pag.* 56.

Egli giova però grandemente al vero della causa, che questa contraddizion venga notata, e questa titubazione sopra il principal punto di essa. Imperciocchè dopo l'*accettazione espressa* nell' interno del capitolo, il suo *esternamento solenne*, al cospetto del donante (ch' è il secondo requisito dell' accettazione del donatario, giusta il diritto francese), non è più da rivocarsi in dubbio; essendosi il P. Anselmo presentato al donante, al notajo ed a' testimonj, nella celebrazione dello strumento, coll'atto capitolare in mano da esso lui sottoscritto, che fe inserire nello strumento medesimo. Il perchè l' accettazione prima *interna*, divenne *esterna* in faccia al donatore, anzi al pubblico. E notisi, che così facendo il P. Anselmo, adempiè il suo incarico assai meglio e più scrupolosamente, che se a memoria avesse recate e dettate le parole del capitolo; potendo la memoria fallire, ma non la scrittura. Abbiamo già quindi due delle tre cose fuori di disputa; accettazione cioè in *termini espressi* della comunità, ed in *atto autentico*, per mezzo del P. Anselmo, anzi nello stesso della donazione.

§. II.

Non dobbiamo arrestarci ad una obbiezione su questa seconda parte, mossa per sola vaghezza di disputare, come ci fa credere la stima, che nutriamo per l'autore; cioè che il P. Anselmo fu destinato a *stipulare*, non ad *accettare;* e che stipulazione non altro significhi, che la *redazione* dell' atto. La *stipulazione* è la *celebrazione*, non già la redazione ossia la estensione del pubblico strumento; e comprende due cose, la contrazion della obbligazione da una parte, e l' acquisto dell' azione, ossia l'accettazion dell' altrui obbligazione dall'altra. Anzi, come la parte, che contrae l'obbligo, si chiama in diritto *promissore*, e quella, che il riceve, *stipulatore*; *stipulare* nel senso più proprio è il sinonimo di *accettare.* I titoli delle Pandette, del Codice e delle Istituzioni, intorno alle *verbali obbligazioni*, ed alle stipulazioni considerate ne' varj loro aspetti, porgono ad ogni passo le pruove e gli esempj di queste significazioni. *Verborum obligatio nascitur ex interrogatione et responsione ... Nam duabus hisce partibus constat illa verborum conceptio, quae uno nomine a veteribus* STIPULATIO *dicta est. . . Non proprietate verbi, nam* STIPULARI *is dicitur, qui interro-*

rogat; *alter* PROMITTERE, SPONDERE (1). Se le stipulazioni moderne si facessero in tutto al modo antico, il P. Anselmo *stipulatore* avrebbe dovuto dire al Martini: *Donate voi alla comunità* ec. ec.? Martini *promissore* avrebbe risposto: *Dono*. E l'atto sarebbe stato perferto. Oggidì il formolario è diverso; ma come il *promissore* è sempre chi dona, così lo *stipulatore* è chi accetta. Lo stesso giureconsulto, parlando delle donazioni in forma di stipulazione, avverte, che il promissore è sempre il donante. *In causa donationis, ut subsistat promissio, non est necesse antecedere aliquid actum donationis; sed satis est, stipulatione ipsa hoc agi*, ET PROMITTENTEM VOTUM LIBERALITATIS HABERE. *L. Hoc jure*, 19, *D. de donat.* (2).

(1) *Vinn. Inst. De V. O. princ. n.* 1.
(2) *Id. ibid. ad rubricam, in fine.*

§. III.

Rimosse adunque tutte le oziose quistioni, nel numero delle quali son da riporre anche, come gravemente avvertì il Pubblico Ministero, tutte quelle, le quali si son fatte intorno all'approvazione di S. M. che abbiamo nel modo il più pieno; la causa si riduce ormai ad un solo meschinissimo punto, cioè alla mancanza di un mandato notariale ad accettare nel P. Anselmo; ch'è il terzo requisito del diritto civile presente, quando si faccia l'accettazion per proccuratore. E poichè su tal punto la pubblica discussione diè luogo a varie riflessioni importanti, anche del Sig. Regio Proccurator Generale, oltre la gran risposta già trattata nella difesa de'donatarj, che ogni monaco nell'acquistare è proccurator nato del suo monistero, anzi che il suo stato non ammette mandato da parte del monistero (essendo il mandato un contratto nelle forme), sicchè l'articolo 933 del Codice Civile non gli è applicabile; sarà bene raccogliere in iscritto le cennate riflessioni, e sottoporle così agli occhi de' Sigg. Consiglieri della Sup. Corte, come il furono alle loro orecchie.

§. IV.

§ IV.

I. L'articolo 935, nella donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad uno interdetto, esige l'accettazione del tutore. In quella fatta al minore emancipato, vuol l'assistenza del curatore. Ammette in oltre l'accettazione de' genitori o degli altri ascendenti in quelle fatte a' minori o non emancipati o emancipati, che ne abbiano. L'articolo 937, nelle donazioni fatte a' poveri di un comune, o a stabilimenti di pubblica utilità, richiede l'accettazion degli amministratori; disposizione, che le Leggi Civili, nell'art. 1861, estendono a tutti i *corpi morali*. In tutti questi casi la legge non esige un documento autentico della qualità dell' accettante, da inserirsi nella donazione, o nell'atto dell' accettazione, se questa si faccia separatamente; come lo esige della proccura di chi accetti per un maggiore. Ora tal differenza perchè? Non si può dire, per certezza maggiore, che si ritrovi nell'accettazione de' primi; poichè il creduto tutore, genitore, ascendente, amministratore può scoprirsi non tale; e tutta la validità dell' atto dipende in ultima analisi dalla verità della qualità asserita. Se la certezza fosse stata il fin della legge, o avrebbe ella comandata ne'detti primi la esibizion di un documento autentico della qualità, da inserirsi

nell' atto; o nel proccuratore avrebbe rimessa la cosa alla verità della proccura, da provarsi, quando uopo ne fosse. La differenza dunque dipende, dacchè la legge ha voluto una forma più stretta in un caso, e meno stretta nell' altro. L'ha voluta più stretta nel rappresentante di un semplice cittadino, che regga da se le sue cose, rappresentante tutto *estraneo*, *volontario* ed *accidentale*: l'ha voluta meno stretta ne'rappresentanti *abituali*, *naturali* e *necessarj*, quali gli hanno i minori e i corpi morali.

Ora adattando tal teoria al caso; noi abbiamo nel P. Anselmo non pure la qualità di monaco, la qual basta per acquistare al monistero, ma quella di *Proccurarore del capitolo*, ossia della intera comunità, quella di un *Amministratore* della medesima; il che costa dallo stesso atto capitolare. Più: il P. Anselmo era il *Proccurator generale* dell'ordine per tutti gli affari della repristinazione; e la donazione del Martini faceva una parte di tal repristinazione. In fine se la legge vuol la forma più stretta nel *terzo* e nell'*estraneo*, si può dire, che in una donazione fatta a tutta la comunità, fosse il P. Anselmo un *terzo* ed *estraneo*, essendo egli non solo *amimnistratore*, ma uno de' *donatarj* e degli *interessati*?

§ V.

§. V.

L' avvocato del Martini sostiene, che il fin della legge nel richiedere il mandato autentico del proccuratore accettante, egualmente che le altre solennità, sia quello di assicurare appieno il donatore dell' accettazione seguita, e di dargli il mezzo sicuro di astringere il donatario all' adempimento delle leggi della donazione. Ma non dice egli bene, e gli domandiamo perdono. Profondiamoci un poco più nella cosa, ed ella si farà maggiormente chiara colle seguenti osservazioni. 1. La legge parla indistintamente così delle donazioni semplici e puramente gratuite, come di quelle, che portino qualche peso nel donatario; anzi le prime sono le donazioni vere e le più ovvie, nelle quali manca il supposto interesse del donatore; poiché se il donatario nieghi di avere accettato, ciò solo basta al donante per ripigliarsi la roba. Il Codice Civile e le attuali Leggi Civili fanno della donazione un titolo gemello col testamento, e non la ripongono fra' contratti; tanto è vero, che non la considerano, come atto *ultro citroque* obbligatario. 2. Se riguardiamo le donazioni gravate di pesi, ossia *sub modo, et ob causam*, dove il donante esige un adempimento dal donatario, fra queste vengono in primo luogo tutte quelle, che si

si fanno a' pubblici stabilimenti ed a' corpi morali; perchè tutte han per causa e per peso l' adempimento di quell' utile, ch' è l' oggetto della esistenza di tali donatarj, esistenza tutta civile, inventata in grazia del ben pubblico. Nondimeno la moderna legislazione nelle donazioni di questa fatta è contenta di meno solenni, perchè, come abbiam visto, non esige nell' *amministratore* accettante l' esibizione del titolo della sua qualità. 3. Se i solenni richiesti nella donazione avessero per fine la sicurezza del donante, non minori solennità si richiederebbero nella compera-vendita, nella locazione-conduzione, ed in tutti i contratti veri, da cui risultano obbligazioni ed azioni bilaterali, e dove ciascuna parte è interessata ad esser sicura della sua azione. Quindi in tutti i contratti avremmo bisogno di *termini espressi e di titoli autentici*; a differenza di ciò, ch' è prescritto. Per la qual cosa ben dicevamo, che non è la sicurezza de' diritti del donante ciò, che ha mosso il legislatore a volere nell' accettazion della donazione quei requisiti, che non esige negli altri atti. Se questo fosse, gli avrebbe trascurati nelle donazioni semplici; gli avrebbe prescritti nelle onerose; gli avrebbe maggiormente voluti in tutti gli atti bilaterali. Resta dunque a dover dire, ch' ei gli abbia voluti per la sola forma; e tal forma l' ha stabilita, ove più

stretta

stretta, ove più larga. Or le forme sono tutte di stretto diritto, e non passano da caso a caso.

Perchè il legislatore abbia variato nella forma, e volutala più e men rigorosa, sarebbe una indagine quì soverchia, essendo chiara e letterale tal varietà. Si può nondimeno dire di passaggio, che la forma più stretta si sia voluta in grazia de'donanti, per dar loro luogo a penitenza in un atto puramente gratuito; e la più larga in grazia di alcuni donatarj, meritevoli di maggior favore, come i minori e gli stabilimenti di utilità pubblica.

§. VI.

II. È degna di avvertimento un' altra differenza fra l' accettazione operata per mezzo del P. Anselmo, e quella di un proccuratore supposto nell' art. 933 del Cod. Civile. In questa l' atto dell' accettazione procede dal proccuratore. Il donatario ha commesso a lui l' affare; e gliene ha comunicata tutta la facoltà. Quindi la maniera dell' accettazione, se pura o condizionata, la scelta de' patti e delle parole, è tutta opera del proccuratore. Egli è quegli, che parla al cospetto del donante. Ma nel nostro caso il P. Anselmo non fece altro, che recare le parole della comunità, le quali erano anche sue, in quanto portavano la sua soscrizione; nè sostenne altro officio, che di una mano intermedia, e di uno apportatore di lettera. Sicchè si può dire a ragione, che l' accettazione fosse da principale a principale, da donatario a donatore, senza interposizione di alcuno. Or poteva fare di meno un amministratore, un condonatario, un interessato?

Ma non poteva l' atto capitolare esser falso? Non poteva la qualità del P. Anselmo non esser vera? Si, come può non trovarsi tale un sedicente tutore, padre,

dre , ascendente , amministratore; come può anche un titolo autentico scoprirsi supposto. Ma la possibilità di queste supposizioni era benanche esclusa mercè degli atti della comunità intera , come nella osservazione, che siegue.

§. VII.

§. VII.

III. Supponghiamo un secolare destinato dalla comunità senza mandato notariale, che sarebbe stato in lui necessario; quindi destinato nullamente; quindi autore di una nulla accettazione. Veggiamo, se nel fatto si ritrovi il rimedio di tali nullità. Il diritto presente ammette, come l'antico, gli atti *ricognitivi e confermativi*, ossia gli atti di ratiabizione. Questi sono o in parole o in fatti. I fatti formano principalmente quella, che si chiama nel diritto nuovo *esecuzion volontaria*, ch' è la meno equivoca e la più efficace spezio di ratiabizione. Or delle varie spezie di ratiabizione la esecuzion volontaria del donante è la sola, che convalidar possa una donazione *nulla per difetto di forme*, come spiegando gli articoli 1338 e 1339 del Codice Civile, ed approvando tal distinzione della G. C. Civile nella terza camera, ha insegnato la Suprema Corte di Napoli, nell'arresto tra la Sig. Carelli e 'l Sig. Cassitti (1). E se la esecuzion volontaria ha tal forza nelle donazioni *nulle*, molto più dee averla nelle *imperfette*, cioè nelle mancanti di accettazione. Ma questo argomento,

(1) Si vegga la nota 24 sulla decisione in favor del Martini, stampata da' Teresiani, pag. 108.

to, che si applica nella causa alla piena esecuzione, che il Martini volontariamente diè allo strumento, non è quello, che quì maneggiamo. Noi ora discorriamo non già di quel rimedio, che provegnente dal donante abbia sanata la donazione; ma di quello, che provegnente dal donatario, abbia sanata la viziosa accettazione, supponendo tale quella seguita per opera del P. Anselmo. Imperciocchè nella nostra spezie la volontaria esecuzione è un argomento, che giuoca in due modi, e dalla parte del donatore e da quella del donatario.

Or venendo alla nostra parte, e supponendo tuttavia nulla la destinazione del P. Anselmo, e la stipulazione da lui fatta, assumiamo, che pienamente la convalidò la esecuzion volontaria della comunità, quando questa adempiendo il *modo* e l'*oggetto* prescrittole dal donante, si scisse in due, ed una parte di se mandò a formare il novel monistero. Questi sono atti della comunità intera, e contengono la piena esecuzione di ciò, che a lei si richiedeva.

Nè, se alcuno ponesse in dubbio la dottrina poc'anzi allegata, intorno all'efficacia della volontaria esecuzione nelle donazioni *nulle*, influirebbe tal dubbio sull'effetto della volontaria esecuzione, nelle accettazioni nulle, per nullità di costituzione del proccura-

ra-

ratore. Sono in fatti due cose distinte e diverse, *donazione* ed *accettazione*; anzi quando ad accettare si destini un mandatario, sono tre cose, *donazione*, *mandato* ad *accettare*, ed *accettazione*; e si possono spedire con tre separati atti. Il donante fa l' atto di donazione; il donatario fa il mandato ad accettare; il mandatario spiega l'accettazione (1). La eccezione, che stabilisce l' articolo 1339 in queste parole: *Il donante non può riparare con alcuno atto confermativo i vizj di una donazione tra vivi, nulla nella sua forma; bisogna, ch' ei la rifaccia nella sua forma legale;* riguarda, come è chiaro, il solo atto del donante. Gli atti del donatario, s' egli accetti o direttamente, o per mezzo di proccuratore indirettamente, vanno colla regola generale degli atti ricognitivi, che risarciscono tutti i difetti, tra' quali è la nullità di un mandato. Per la qual cosa, dove anche la volontaria esecuzione dal canto del donatore non bastasse a convalidare la donazione nulla nella sua forma, contra la dottrina della Corte regolatrice; ella è fuor d'ogni dubbio capacissima di render valevole il nullo mandato, e quindi la nulla accettazione del mandatario.

Nel

(1) *Cod. Civ. Art.* 932 *e* 933.

Nel nostro caso in particolare ella è soprabbondantemente idonea a certificare la volontà della comunità intera, perchè la volontaria esecuzione, di cui parliamo, fu atto, come vedemmo, di tutta la comunità e di ciascuno de' suoi componenti. Si tratta di adempimento, ch' ebbe per autori *universos et singulos*; nè poteva farsi altrimente senza il concorso di tutti. E notisi, che il fatto della esecuzion volontaria noi qui il chiamiamo in ajuto, non di difetto di espressi termini nell'accettazione, poichè è provato, essere stata questa espressissima; ma della supposta mancanza del titolo autentico nel mandato, ch'è diversissima cosa. Un fatto quindi più efficace viene in questa ipotesi a supplire ad un fatto di minor conto; poichè il fatto mancante è di semplice forma, ed il fatto, che si surroga, ha la forma e la sostanza della legge e della cosa. Ed ecco, come anche nella ipotesi di un secolare, che fosse intervenuto con carta privata ad accettare pel monistero, avremmo la sanatoria piena della sua nulla intervenzione.

§. VIII.

§. VIII.

IV. L' adempimento del donatario in generale ci ha porto l' argomento della volontaria esecuzione; ma quanti altri ce ne porge lo stesso adempimento, considerato nel suo particolare! Consistendo egli nella formazione di una nuova comunità religiosa, è un atto irrevocabile, irretrattabile, sotto mille riguardi.

Sotto il riguardo delle leggi canoniche e politiche, non può un monistero esser soppresso, se non se per opera della legittima potestà. Ora concederemo al Sig. Martini la potestà di Papa e di Re per erigere e sopprimere monisteri a suo senno?

Sotto il riguardo della regia approvazione, che nell'erigere il nuovo convento intervenne; si permetterà, che possa un privato farla vota di effetto a suo capriccio, dopo averla desiderata? Approvazione, che ha tanto più peso nel caso nostro, quanto che S. M. la concedè in un certo senso ultroneamente, tanto gradì la cosa! poichè la domanda era stata fatta per la sola remissione del diritto della trascrizione: ma veggendo il Re, che l' oggetto principale aveva uopo del suo beneplacito, e si trattava di pubblico bene, senz' altra richiesta, lo impartì.

Sot-

Sotto il riguardo del pubblico, se il Martini poteva non fargli un bene, non era del pari libero nel torglielo; nè una leggerezza, che può passare tra privato e privato, è più comportabile, quando l'interesse pubblico ne venga offeso.

Ma riguardato l'affare sotto l'aspetto del particolare interesse de' donatarj, se punto perde della sua grandezza, lo guadagna a mille doppj nella forza. La comunità oggidì ristrettissima de' PP. Teresiani, per compiacere al Signor Martini, gli diè dodici individui de' suoi. Rimasa così più scarsa di numero, dovè tosto riceverne degli altri, che prendessero il luogo dei separati. Or che farà la comunità originaria del numero eccedente, distrutta la comunità nuova? Quali scaccerà dal suo seno, gli antichi religiosi o i novelli? E ritenendogli tutti, come il pane di trenta basterà a quarantadue? Qui dee rispondere il Signor Martini. Qual luogo del Codice Civile ci addurrà, che vaglia a sciogliere cotal nodo? E vi è legislazione alcuna, che permetta di beffarsi impunemente delle cose più serie, e di formare l'altrui miseria per farne il proprio trastullo?

Il luogo del Codice Civile l'abbiamo noi, che risponde esattamente a questo caso. È quello delle donazio-

zioni a contemplazion di matrimonio. Ivi all' art. 1087 è disposto, che *le donazioni fatte per causa di matrimonio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle, sotto pretesto di difetto di accettazione.* E nel seguente: *Ogni donazione fatta a favore di un matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non siegue.* Dunque l' accettazione in questo caso è nella contrazione del matrimonio.

Nel nostro abbiamo appunto il matrimonio contratto, e molto più del matrimonio; perocchè un matrimonio si può contrarre anche senza donazione; ma la nuova comunità de' Teresiani a Chiaja non si formava senza la donazione del Sig. Martini. Nella formazione di quel monistero è l' accettazione la più valente, che mai, della fatta donazione; essendo indissolubil non meno, anzi più, che lo stesso matrimonio, la erezione di un monistero, nelle circostanze di sopra notate. Perchè la contrazione del matrimonio rende soverchia l' accettazione in parole della donazione in favore del matrimonio? Perchè il matrimonio, fatto presuntivamente sull' appoggio dell' altrui liberalità, ha cambiato lo stato di due persone, in modo ch' elle non possono più tornare all' antico. E non sarà lo stesso di una donazione, che ha fatto certamente cambiar lo

lo stato a dieci o dodici persone, anzi ad una comunità intera, senza poter tornare all'antico? O questo argomento vale, o vuolsi sbandire dalla giurisprudenza l'analogia, ad onta dell'imperio, che gode e nelle scienze tutte e nella intera condotta della vita umana.

§. IX.

Raccogliendo quindi le nuove vedute della causa, abbiamo 1. che la disputa intorno a' termini dell'accettazione è stata abbandonata dalla stessa parte avversa, la quale per lo interno del capitolo gli ha riconosciuti per espressi; 2. che la loro inserzione nello stromento della donazione adempie il secondo requisito del diritto odierno, che vuole i termini espressi in un titolo autentico; 3. che la idoneità del P. Anselmo, il quale intervenne a *stipulare*, risulta non solo dalla capacità, che ogni monaco ha di acquistare al suo monasterio, del che altrove si è trattato a lungo; ma eziandio dall'essere egli uno de' donatarj, a differenza dell' estraneo proccuratore, che suppone il Codice Civile; ma finalmente dall' essere egli il proccuratore abituale del capitolo, ed uno degli amministratori della comunità; il quale nondimeno non altro fece, che a guisa di una mano intermedia, porgere scritta la volontà di quella e la sua.

Per colmo a tante ragioni, abbiamo la esecuzion volontaria della comunità intera, la qual sarebbe bastata a convalidare un mandato nullo nella persona di un terzo, ossia d'un proccuratore secolare. Ed in fine abbiamo in sì fatta esecuzione l'adempimento della do-

na-

nazione, non meno irretrattabile, nè degno di minor favore, per le leggi politiche ed ecclesiastiche, per lo pubblico bene, e per la intervenzione quasi ultronea del Re, di quel, che un matrimonio sia, il quale comunica la sua irretrattabilità alla donazione, benchè non accettata, fatta a sua occasione.

Napoli, addì 24 di Dicembre, MDCCCXXI.

POST

POST SCRIPTUM.

Ma tutte le dispute sono oggimai divenute oziose. L'illustre Prelato, che in qualità di Commessario Pontificio, invigila quì in Napoli con tanto senno alla esecuzione del Concordato ed agl'interessi della Chiesa (1), perchè la Corte Suprema sapesse le vere intenzioni di S. M. intorno alla esatta osservanza dello stesso Concordato, e propriamente intorno al modo de' nuovi acquisti de' luoghi pii; ha con suo officio richiesto, che se le comunicasse una importantissima dichiarazione sovrana de' 22 di Giugno 1819; e tal comunicazione è or ora seguita ne' termini seguenti.

» Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici,
» 3 Ripartimento, n. 2632. Napoli, 13 Dicembre 1821.
» Sig. Proccurator generale. Nel consiglio de' 22 Giugno
» 1819, dall'allora Segretario di Stato, Ministro degli Af-
» fari Ecclesiastici, fu rassegnato al Re il dubbio insorto
» nell'animo di taluni, e che aveva dato luogo ad una
» ri-

(1) Monsignor Giustiniani de' Principi di questo nome, genovese.

» rimostranza del Commessario Pontificio, per l'esecu-
» zione del concordato, cioè se la intenzione di S M.
» nel prescrivere le disposizioni inserite negli articoli 826
» e 861 della prima parte del Codice per lo regno delle
» due Sicilie, potesse essere stata di sottoporre alle
» medesime i corpi e gli stabilimenti ecclesiastici, in
» contravvenzione delle leggi ecclesiastiche e canoni-
» che, confermate coll'art. XV del Concordato. E la
» M.S. si degnò autorizzare il suddetto Segretario di
» Stato, Ministro degli Affari Ecclesiastici, a dichiarare,
» che le disposizioni contenute negli art. 826 ed 861
» della prima parte del Codice per lo regno delle due
» Sicilie non derogavano in niente alla disposizione
» contenuta nell'articolo XV del Concordato, tra il
» S. Padre e la M.S.

» Una tale sovrana dichiarazione dall' anzidetto
» Segretario di Stato fu al Commessario Pontificio par-
» tecipata in data de' 10 Luglio 1819. Ora avendomi
» il lodato Commessario Pontificio domandato con suo
» officio della data di questo giorno, che della enun-
» ciata dichiarazione sovrana se ne desse comunicazio-
» ne alla Suprema Corte di Giustizia; mi affretto di
» parteciparla a lei, S.g. Proccuratore Generale, per
» intelligenza e regolamento della suddetta Snprema
» Corte -- Il Direttor della Reale Segreteria di Stato
» degli Affari Ecclesiastici -- Raffaele di Giorgio.

La trascritta sovrana dichiarazione tronca tutte le dispute, così quelle, che si facevano sul preteso bisogno della *preventiva approvazione* del Re, che già nella causa sono state abbandonate, come le concernenti qualunque punto della forma dell'accettazione. L'articolo XV del Concordato stabilisce così: *La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti; e qualunque acquisto faccia, sarà suo proprio, e GODERÀ DELLO STESSO DIRITTO, CHE LE ANTICHE FONDAZIONI ECCLESIASTICHE.*

Ci si mostri dunque, che *il dritto delle antiche fondazioni ecclesiastiche*, che le *leggi ecclesiastiche e canoniche*, dal Re signor nostro richiamate col Concordato, e cui ha dichiarato di non aver fatta deroga, richieggano quelle minuzie, che la moderna legislazione prescrive nell' accettazione delle ordinarie donazioni; ed allora torneremo a discettare. Per altro dalla discettazione fatta deriva così limpida la ragione ipotetica della nostra causa, come dall' odierno nostro diritto pubblico ecclesiastico, la sua ragione assoluta.

Nota. *Dove, nella precedente difesa de' PP. Teresiani, si vede citato il Disc. IV del* FLEURY *sulla Stor. Eccles. si legga VIII; ed è propriamente quello, che sta alla testa del tom. XX della detta Storia.*